

PUBBLICATO IN DATA 08/05/2018

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA ROMAGNA

AMBITO DI RAVENNA

Codice Fiscale n. 91278030373

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di: L.R. 17/2004 - 4S2F603 - PROGRAMMA

MANUTENZIONE COSTA ANNO 2017 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA MEDIANTE RICALIBRATURA DELLE OPERE

RIGIDE DI DIFESA DELLA COSTA - PROVINCIA DI FORLI'-CESENA.

CUP: F34H17000250002, CIG: 721409290A.

Lavori a base d'asta	€	123.281,50
----------------------	---	------------

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.205,70
---	---	----------

Totale lavori in appalto	€	124.487,20
--------------------------	---	------------

Importo di aggiudicazione (comprensivo degli	€	100.200,74
--	---	------------

oneri della sicurezza)

Tra i Signori:

- Ing. MAURO VANNONI, nato a [OMISSIS] il

[OMISSIS], che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,

per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale

per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale

91278030373, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio

Area Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle

Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., e n. 702 del

16/05/2016;

e

- Sig BONDINI MARCO, C.F [OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa BONDINI S.R.L. con sede legale a Magione (PG) in Via Santa Giuliana snc – Zona Industriale Bacanella, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia al n. 01996190540, avente codice fiscale e partita IVA 01996190540, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore",

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 15252 del 29/09/2017 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento sopracitato, autorizzando l'avvio della procedura di affidamento dei lavori in epigrafe indicati e fissando la procedura negoziata quale metodo di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante il criterio del prezzo più basso, per un importo dei lavori da affidare pari a € 124.487,20, di cui €1.205,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in seguito a procedura negoziata, con verbale di gara di aggiudicazione del 09/11/2017 e con determinazione dirigenziale di aggiudicazione efficace n. 19661 del 05/12/2017 , i lavori sono stati aggiudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 100.200,74 comprensivo di € 1.205,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 19,70 %;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in questo richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non tutte materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

3. Ai sensi dell'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al presente contratto si applica integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto.

Articolo 3 Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a €100.200,74.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi della lett. eeeee) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli artt. 106 e 149 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto prescritto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto; tale programma è approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata

una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, in applicazione del comma 2 dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, in applicazione di quanto previsto all'art. 108, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4. Non si darà luogo al premio di accelerazione.

Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

1. In applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di

sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

5. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei

lavori di cui al comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

6. Nei casi previsti dal comma 2, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

7. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 7.

8. I verbali per la concessione di sospensioni devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

9. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato

dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

10. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione

piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere e la sua
vigilanza fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

i) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità all'art. 53
del capitolato speciale d'appalto;

l) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modificazioni e integrazioni.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere
e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge
e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal Sig. BONDINI MARCO, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

7. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri previsti nel presente contratto.

Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 123/2004 e su accertamento del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto d'appalto, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Sull'importo dei certificati di pagamento è operata una trattenuta, a titolo di graduale recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento in unica rata.

4. I termini di pagamento del saldo in applicazione del D.Lgs. n. 231/2002 così

come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti:

- il certificato di regolare esecuzione, ove previsto, è emesso entro tre mesi

dall'ultimazione dei lavori;

- il certificato di collaudo, ove previsto, è emesso entro sei mesi

dall'ultimazione dei lavori;

- il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, in applicazione del

comma 3 dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per

cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al

medesimo, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto

degli importi maturati fino alla data della sospensione.

6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione

dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l'avvenuta

acquisizione del documento unico di regolarità contabile (DURC), in

applicazione del comma 3 dell'art.113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà

effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto

del pagamento della rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato

di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una

cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo

della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (non è dovuta nel caso di certificato di regolare esecuzione) o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, in applicazione del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

9. La garanzia fideiussoria di cui al precedente periodo deve avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi (costituiti dai 6 mesi ex art. 102, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., più 24 mesi, ex comma 3 secondo periodo, e 2 mesi ex terzo periodo, della stessa disposizione) dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

11. Il Servizio Gestione della Spesa Regionale della Regione Emilia-Romagna provvederà, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal D.M. 23.01.2015 ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'erario in base a quanto previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190, all'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).

12. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le

fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: XSTBX1. I

Codici di Impegno sono 6216/2017.

Articolo 12 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di giorni 45, dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori, per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento di giorni 30 dall'emissione del certificato di pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Articolo 13 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l'obbligo di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 14 Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., senza necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva (ove nominato);

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici.

2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15 Controversie.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di accordo bonario.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute al Giudice ordinario competente territorialmente, in applicazione del comma 6-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30, commi, 3, 4, 5, 5-bis e 6 e dall'articolo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della

stazione appaltante.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

6. E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa aggiudicataria in corso di validità.

Articolo 17 Adempimenti in materia antimafia.

1. L'appaltatore ed il subappaltatore, preliminarmente alla stipulazione del contratto d'appalto o al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, sono soggetti agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e sono obbligati al rispetto del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR 966/2014.

Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha predisposto il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 e 3.2 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008.

2. L'impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell'art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016.

3. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera il quale redige il Piano di

Sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008.

4. I piani di cui ai precedenti punti forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

5. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

6. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19 Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. In materia di responsabilità si rimanda all'art.31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell'appaltatore, se non nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 20 Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. 0660429128 del 14/11/2017, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI per l'importo di €9.870,00 nel rispetto di quanto fissato all'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedimento potrà richiedere all'appaltatore l'adeguamento della data di scadenza della garanzia.

6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti di sottomissione, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha facoltà di non richiedere l'integrazione quando l'aumento dell'importo contrattuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Articolo 21 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza di assicurazione n. 0660429129 del 14/11/2017 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI per l'importo di €672.244,90 (Partita 1 – Opere: €122.244,90; Partita 2 Opere Preesistenti: € 500.000,000; Partita 3 Demolizione e sgombero: €50.000,00).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi RCT, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la medesima polizza, per un massimale di €1.000.000,00.

4. L'appaltatore si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa. La stazione appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi,

non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.

5. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Polizza RCT deve essere trasmessa al Responsabile del procedimento almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla stazione appaltante come causa di risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; in caso di consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto, tale inadempimento sarà fatto valere come causa di decadenza dall'aggiudicazione.

Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.

6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 23 Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che,

a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:

- Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);
- Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B);
- Cronoprogramma, che si allega sotto la lettera C);

2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici progettuali;
- Piano operativo di sicurezza (PSS/POS);
- Computo estimativo metrico (ex art.32 comma 14-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- Polizze di garanzia;
- Patto d'integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 966 del 30/06/2014.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell’art. 217, comma 1, lett. u) e il D.Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i..

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell’art. 62 del R.D. 827/1924.

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d’uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986.

3. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

5. L’imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.

6. Per effetto del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Ravenna presso gli uffici comunali.



Articolo 27 Efficacia del contratto.

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

Per il Servizio Area Romagna

Il Responsabile del Servizio

Ing. Mauro Vannoni

(documento firmato digitalmente)

L'appaltatore

Sig. Marco Bondini

(documento firmato digitalmente)